



Città di Mesagne

AREA POLIZIA LOCALE

SCHEMA DI CONVENZIONE

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 56 DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117

PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE CONNESSE ALLA GESTIONE E AL FUNZIONAMENTO DEL CANILE RIFUGIO E SANITARIO DEL COMUNE DI MESAGNE, SITO IN CONTRADA CASA CALVA

TRA

Il **Comune di Mesagne**, con sede legale in Mesagne (BR), Piazza Orsini del Balzo n. 1, C.F. _____, rappresentato dal/dalla _____, nella qualità di Responsabile dell'Area II – Cultura e Turismo, domiciliato/a per la carica presso la sede comunale, di seguito denominato **“Comune”**;

E

_____, con sede legale in _____, C.F. _____, P. IVA _____, iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nella sezione **ODV / APS**, al n. _____, rappresentata dal/dalla _____, in qualità di legale rappresentante, di seguito denominata **“ETS”**;

congiuntamente denominate anche **“Parti”**.

PREMESSO CHE

- il Comune di Mesagne è titolare delle funzioni amministrative connesse alla tutela degli animali d'affezione e alla prevenzione del randagismo;
- il Comune dispone del **Canile Rifugio e Sanitario sito in Contrada Casa Calva**;
- l'Amministrazione comunale intende assicurare la corretta gestione della struttura e la tutela del benessere degli animali ospitati;
- l'art. 56 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere convenzioni con le ODV e le APS iscritte al RUNTS da almeno sei mesi, ove ricorrano i presupposti previsti dalla norma;
- la procedura comparativa è stata indetta dal Comune con determinazione n. _____ del _____;
- all'esito della procedura comparativa, l'ETS è risultato individuato quale soggetto con il progetto maggiormente rispondente alle finalità perseguite dall'Amministrazione e in possesso dell'adeguata attitudine richiesta;
- l'ETS ha dichiarato il possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso pubblico;

AREA IX – POLIZIA LOCALE

VIA L. Galvani - tel. 0831 – 771893

www.comune.mesagne.br.it – vigili@comune.mesagne.br.it – vigili@pec.comune.mesagne.br.it

Part. IVA 00081030744



- il progetto gestionale presentato dall'ETS costituisce riferimento per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione;
- le Parti intendono disciplinare con la presente convenzione le modalità di svolgimento delle attività, i reciproci obblighi, le modalità di controllo e il regime di rimborso delle spese.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, si conviene quanto segue.

Art. 1 – Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione disciplina lo svolgimento, da parte dell'ETS, di attività di interesse generale connesse alla **gestione e al funzionamento del Canile Rifugio e Sanitario del Comune di Mesagne, sito in Contrada Casa Calva.**
2. Le attività sono finalizzate, in particolare, alla tutela e al benessere degli animali d'affezione, alla prevenzione del randagismo, alla corretta custodia degli animali, alla riduzione dei tempi di permanenza nella struttura, alla promozione delle adozioni e dei ricongiungimenti con i proprietari e alla sensibilizzazione della cittadinanza.
3. La presente convenzione non comporta il trasferimento all'ETS delle funzioni istituzionali proprie del Comune, né delle competenze attribuite dalla normativa alle autorità sanitarie e veterinarie.
4. La struttura, le relative pertinenze e le attrezzature di proprietà comunale rimangono nella disponibilità e sotto la responsabilità del Comune.

Art. 2 – Documenti che costituiscono parte integrante della convenzione

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione:
 - a) l'Avviso pubblico approvato con determinazione n. _____ del _____;
 - b) il progetto gestionale presentato dall'ETS e approvato dal Comune;
 - c) il quadro previsionale delle spese;
 - d) la domanda di partecipazione e le dichiarazioni rese dall'ETS;
 - e) gli eventuali verbali della Commissione di valutazione relativi alla procedura comparativa;
 - f) gli eventuali ulteriori documenti espressamente richiamati nella presente convenzione.
2. In caso di contrasto tra la presente convenzione e il progetto gestionale, prevalgono le disposizioni della presente convenzione e della normativa vigente.

Art. 3 – Durata

1. La presente convenzione ha durata di **7 (sette) mesi**, con decorrenza dal _____ e scadenza al _____.



2. Alla scadenza la convenzione cessa automaticamente, senza necessità di disdetta.
3. Non è previsto alcun rinnovo automatico.
4. Eventuali forme di prosecuzione temporanea del rapporto potranno essere disposte esclusivamente nei limiti consentiti dalla normativa vigente e per il tempo strettamente necessario a garantire la continuità delle attività nelle more della conclusione della successiva procedura, mediante specifico provvedimento motivato del Comune.

Art. 4 – Attività affidate all’ETS

1. L’ETS svolge, secondo quanto previsto dal progetto gestionale approvato, le seguenti attività:

- a) custodia e cura degli animali;
- b) alimentazione e abbeveraggio;
- c) pulizia, igienizzazione e mantenimento degli spazi destinati agli animali;
- d) gestione e cura dei box e degli spazi comuni;
- e) controllo quotidiano delle condizioni degli animali;
- f) tempestiva segnalazione al Comune e al veterinario competente delle situazioni di criticità;
- g) collaborazione con il medico veterinario incaricato dal Comune e con i competenti Servizi Veterinari dell’ASL;
- h) collaborazione nella gestione delle emergenze;
- i) gestione della documentazione relativa agli animali ospitati;
- j) collaborazione nella gestione degli ingressi e delle uscite;
- k) promozione delle adozioni responsabili;
- l) promozione dei ricongiungimenti con i proprietari;
- m) apertura della struttura al pubblico secondo le modalità e gli orari concordati con il Comune;
- n) attività di informazione, sensibilizzazione ed educazione;
- o) collaborazione con associazioni, volontari, enti e soggetti operanti nel settore;
- p) attività previste dal progetto gestionale approvato e coerenti con l’oggetto della presente convenzione.



2. L'ETS non potrà modificare sostanzialmente l'organizzazione delle attività senza la preventiva autorizzazione del Comune, ove tale modifica incida sugli obblighi assunti con la presente convenzione.

Art. 5 – Obblighi dell'ETS

1. L'ETS si impegna a:

- a) svolgere le attività con continuità, diligenza, correttezza e nel rispetto della normativa vigente;
- b) garantire un adeguato apporto volontario;
- c) assicurare un'organizzazione idonea allo svolgimento delle attività;
- d) garantire la presenza e la copertura delle attività secondo il progetto gestionale;
- e) assicurare la tempestiva gestione delle situazioni di emergenza;
- f) rispettare le disposizioni impartite dal Comune nell'ambito delle proprie competenze;
- g) collaborare con il veterinario incaricato dal Comune e con i competenti Servizi Veterinari;
- h) mantenere la documentazione relativa alle attività e alle spese sostenute;
- i) consentire i controlli e le verifiche del Comune;
- j) promuovere attivamente le adozioni responsabili;
- k) rispettare la normativa in materia di sicurezza, tutela dei dati personali e assicurazioni;
- l) comunicare tempestivamente al Comune ogni circostanza che possa incidere sulla regolare esecuzione delle attività.

Art. 6 – Organizzazione dei volontari

1. L'ETS garantisce un adeguato apporto dei propri volontari alle attività oggetto della presente convenzione.
2. L'organizzazione dei volontari dovrà essere conforme a quanto indicato nel progetto gestionale.
3. L'ETS assicura il coordinamento dei volontari, la programmazione dei turni e le necessarie sostituzioni in caso di assenza.
4. I volontari dovranno essere adeguatamente informati e formati in relazione alle attività loro affidate.
5. L'ETS mantiene a disposizione del Comune, ove richiesto, la documentazione relativa all'organizzazione dei volontari e alle attività formative effettuate.



Art. 7 – Eventuale impiego di lavoratori

1. L'eventuale impiego di lavoratori da parte dell'ETS è consentito esclusivamente nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dal progetto gestionale approvato.
2. L'ETS è responsabile del corretto adempimento degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro eventualmente instaurati.
3. I relativi costi potranno essere oggetto di rimborso esclusivamente qualora:
 - a) siano previsti nel progetto gestionale o siano stati successivamente autorizzati dal Comune;
 - b) siano necessari allo svolgimento delle attività;
 - c) siano effettivamente sostenuti;
 - d) siano documentati;
 - e) siano ammissibili ai sensi della presente convenzione.
4. Nessun costo per personale potrà essere rimborsato in assenza dei presupposti di cui al presente articolo.

Art. 8 – Coperture assicurative

1. L'ETS garantisce per tutta la durata della convenzione gli obblighi assicurativi previsti dall'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017 per i propri volontari.
2. L'ETS garantisce inoltre le eventuali ulteriori coperture assicurative previste dalla normativa vigente e dalla presente convenzione.
3. Prima dell'avvio delle attività, l'ETS trasmette al Comune, ove richiesto, la documentazione attestante la regolarità delle coperture assicurative.
4. L'ETS comunica tempestivamente al Comune ogni variazione o cessazione delle coperture assicurative.

Art. 9 – Rapporti con il Comune

1. Il Comune mantiene le funzioni di indirizzo, coordinamento istituzionale, vigilanza e controllo di propria competenza.
2. Il Comune individua il referente per i rapporti con l'ETS:
3. L'ETS individua quale proprio referente:



4. Le Parti si impegnano a mantenere costanti rapporti di collaborazione al fine di garantire la continuità e la qualità delle attività.

Art. 10 – Rapporti con i Servizi Veterinari e con il medico veterinario

1. L'ETS collabora con il medico veterinario incaricato dal Comune e con i competenti Servizi Veterinari dell'ASL.
2. Restano ferme le competenze istituzionali proprie dei Servizi Veterinari e delle altre autorità competenti.
3. L'ETS segnala tempestivamente ogni situazione sanitaria, comportamentale o gestionale che possa richiedere l'intervento del medico veterinario o dell'autorità competente.
4. Le attività sanitarie e veterinarie saranno svolte esclusivamente dai soggetti abilitati e competenti secondo la normativa vigente.

Art. 11 – Benessere e tutela degli animali

1. L'ETS garantisce che gli animali ospitati siano custoditi in condizioni compatibili con il loro benessere e nel rispetto della normativa vigente.
2. In particolare, l'ETS assicura:
 - a) alimentazione e abbeveraggio adeguati;
 - b) condizioni igieniche appropriate;
 - c) osservazione quotidiana degli animali;
 - d) tempestiva segnalazione delle condizioni di malessere o criticità;
 - e) gestione delle esigenze individuali degli animali;
 - f) attività di socializzazione e sgambamento compatibili con le condizioni degli animali;
 - g) particolare attenzione agli animali anziani, malati, traumatizzati o con problematiche comportamentali;
 - h) collaborazione con il veterinario per le esigenze sanitarie.
3. Le attività dovranno essere svolte nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e delle prescrizioni delle autorità competenti. Il R.R. Puglia n. 14/2023 disciplina, tra l'altro, requisiti e modalità di gestione delle strutture di ricovero degli animali d'affezione.

Art. 12 – Adozioni e ricongiungimenti



1. L'ETS si impegna a dare attuazione alle attività di promozione delle adozioni e dei ricongiungimenti previste dal progetto gestionale.

2. Le attività possono comprendere:

- a) campagne di adozione;
- b) pubblicazione di informazioni e fotografie degli animali;
- c) utilizzo di sito internet e social media;
- d) organizzazione di giornate dedicate alle adozioni;
- e) collaborazione con reti territoriali;
- f) informazione sulle caratteristiche degli animali;
- g) accompagnamento alle adozioni responsabili;
- h) attività di follow-up, ove previste.

3. L'ETS trasmette al Comune i dati relativi alle adozioni e ai ricongiungimenti nell'ambito del monitoraggio previsto dalla presente convenzione.

Art. 13 – Apertura al pubblico e comunicazione

- 1. L'ETS garantisce l'apertura della struttura al pubblico secondo il calendario e le modalità indicate nel progetto gestionale approvato e concordate con il Comune.
- 2. L'ETS può svolgere attività di comunicazione e sensibilizzazione finalizzate alle adozioni e alla promozione della tutela degli animali.
- 3. L'utilizzo del nome, del logo e degli altri segni distintivi del Comune è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.

Art. 14 – Risorse economiche e limite massimo del rimborso

- 1. Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, il Comune riconosce esclusivamente il **rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate, pertinenti, necessarie e ammissibili**.
- 2. Il limite massimo complessivo delle spese rimborsabili per i **7 (sette) mesi** di durata della convenzione è stabilito in: **€ 140.000,00 (euro centoquarantamila/00)**

corrispondente a un limite previsionale massimo di: **€ 20.000,00 mensili**.



3. L'importo di cui al comma 2 costituisce esclusivamente il **limite massimo delle spese rimborsabili** e non costituisce corrispettivo, prezzo, compenso, utile, margine, ricarico o remunerazione dell'attività dell'ETS.
4. L'ETS non vanta alcun diritto a ricevere automaticamente l'importo di € 20.000,00 per ciascun mese di durata della convenzione.
5. L'importo effettivamente rimborsato sarà determinato esclusivamente sulla base delle spese effettivamente sostenute e risultate ammissibili all'esito delle verifiche del Comune.
6. Qualora le spese effettivamente sostenute siano inferiori al limite massimo, il Comune rimborserà esclusivamente l'importo effettivamente ammissibile.
7. Le eventuali economie rispetto al limite massimo di € 140.000,00 resteranno nella disponibilità del Comune e non potranno essere richieste dall'ETS a titolo di compenso o remunerazione.
8. Il sistema di rimborso è strutturato in conformità alla natura della convenzione prevista dall'art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 15 – Spese ammissibili

1. Sono ammissibili al rimborso esclusivamente le spese:

- a) effettivamente sostenute dall'ETS;
- b) documentate;
- c) pertinenti alle attività oggetto della convenzione;
- d) necessarie allo svolgimento delle attività;
- e) sostenute nel periodo di validità della convenzione, salvo quelle riferibili ad attività autorizzate e concluse nei limiti previsti dalla normativa;
- f) coerenti con il quadro previsionale delle spese;
- g) ammissibili secondo la normativa vigente e la presente convenzione.

2. Possono rientrare, nei limiti di ammissibilità, le seguenti categorie:

- a) alimentazione degli animali;
- b) prodotti per l'igiene e la pulizia;
- c) materiali di consumo;
- d) spese veterinarie ammissibili;



- e) assicurazioni;
- f) smaltimento di rifiuti derivanti dalle attività;
- g) utenze eventualmente poste a carico dell'ETS;
- h) trasporti direttamente imputabili alle attività;
- i) formazione direttamente connessa alle attività;
- j) comunicazione e attività di promozione delle adozioni;
- k) eventuali costi di personale ammissibili;
- l) costi indiretti nei limiti previsti dal successivo art. 16.

3. Le spese devono essere comprovate da idonea documentazione fiscale o contabile e dalla relativa documentazione di pagamento, ove richiesta.

Art. 16 – Costi indiretti

1. I costi indiretti sono rimborsabili esclusivamente per la quota parte effettivamente imputabile alle attività oggetto della convenzione.
2. L'imputazione deve essere effettuata sulla base di criteri:
 - a) oggettivi;
 - b) proporzionati;
 - c) coerenti;
 - d) documentabili;
 - e) verificabili dal Comune.
3. Non sono ammessi, a titolo di costi indiretti, ricarichi, maggiorazioni, margini o somme forfettarie prive di adeguata giustificazione.

Art. 17 – Rendicontazione

1. L'ETS presenta al Comune una **rendicontazione bimestrale** delle attività e delle spese sostenute.
2. La rendicontazione dovrà contenere almeno:
 - a) relazione sulle attività svolte;



- b) prospetto riepilogativo delle spese;
 - c) elenco analitico delle spese;
 - d) fatture, ricevute o altra documentazione giustificativa;
 - e) documentazione attestante i pagamenti effettuati;
 - f) eventuale documentazione relativa ai costi indiretti;
 - g) dati relativi agli indicatori di monitoraggio.
3. Entro **30 giorni dalla scadenza della convenzione**, l'ETS presenta il rendiconto finale complessivo delle attività e delle spese.
 4. Il Comune può richiedere chiarimenti, integrazioni o ulteriore documentazione necessaria alla verifica delle spese.
 5. Le somme relative a spese non adeguatamente documentate, non pertinenti, non necessarie o comunque non ammissibili non saranno rimborsate.

Art. 18 – Modalità di rimborso

1. Il Comune procede al rimborso delle spese ammissibili previa verifica della documentazione presentata dall'ETS.
2. Il rimborso è disposto mediante provvedimento del competente ufficio comunale.
3. Il pagamento sarà effettuato sul conto corrente indicato dall'ETS e intestato al medesimo.
4. Il Comune potrà sospendere il rimborso delle somme oggetto di contestazione fino alla definizione delle relative verifiche.
5. L'ETS non potrà pretendere il rimborso di spese non effettivamente sostenute o prive della documentazione richiesta.

Art. 19 – Monitoraggio e indicatori

1. L'ETS trasmette al Comune, con cadenza **bimestrale**, una relazione sull'andamento delle attività.
2. La relazione dovrà contenere almeno i seguenti indicatori:

- a) numero degli animali presenti;
- b) numero degli ingressi;
- c) numero delle uscite;
- d) numero delle adozioni;
- e) numero dei ricongiungimenti;



- f) numero dei trasferimenti;
- g) numero dei decessi;
- h) durata media della permanenza;
- i) numero degli interventi sanitari;
- j) numero delle attività di sensibilizzazione;
- k) numero e attività dei volontari;
- l) eventuali segnalazioni e reclami;
- m) eventuali criticità riscontrate e relative azioni correttive.

3. Entro 30 giorni dalla conclusione della convenzione l'ETS presenta una relazione finale contenente la sintesi delle attività svolte e dei risultati conseguiti.

Art. 20 – Controlli e verifiche

1. Il Comune esercita le proprie funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sulle attività oggetto della convenzione.
2. Il Comune può effettuare:
 - a) controlli documentali;
 - b) verifiche amministrative;
 - c) verifiche sulle rendicontazioni;
 - d) sopralluoghi presso la struttura;
 - e) verifiche sul rispetto degli obblighi previsti dalla presente convenzione.
3. I controlli possono essere effettuati anche senza preavviso ove ciò sia necessario in relazione alla natura delle verifiche, nel rispetto della normativa vigente e delle esigenze di continuità delle attività.
4. L'ETS è tenuto a mettere a disposizione del Comune la documentazione e le informazioni necessarie.
5. Restano ferme le competenze delle autorità sanitarie, veterinarie e delle altre autorità pubbliche competenti.

Art. 21 – Sicurezza



1. L'ETS è tenuto a svolgere le attività nel rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza.
2. L'ETS assicura che i volontari e gli eventuali lavoratori siano informati sui rischi connessi alle attività svolte e sulle procedure di sicurezza applicabili.
3. L'ETS adotta tutte le misure necessarie per prevenire rischi per gli animali, i volontari, i lavoratori, i visitatori e gli altri soggetti presenti nella struttura.

Art. 22 – Responsabilità

1. L'ETS è responsabile dell'organizzazione e dello svolgimento delle attività ad esso affidate dalla presente convenzione.
2. L'ETS risponde dei danni eventualmente cagionati a terzi nell'esercizio delle attività poste a proprio carico, nei limiti e secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle coperture assicurative.
3. Restano ferme le competenze, gli obblighi e le responsabilità istituzionali del Comune e delle autorità sanitarie e veterinarie competenti.

Art. 23 – Utilizzo della struttura e delle attrezzature

1. Il Comune mette a disposizione dell'ETS la struttura del Canile Rifugio e Sanitario di Contrada Casa Calva per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.
2. L'ETS è tenuto a utilizzare la struttura esclusivamente per le finalità previste dalla presente convenzione.
3. L'ETS deve custodire con diligenza i beni e le attrezzature messi a disposizione dal Comune e segnalare tempestivamente eventuali guasti, danneggiamenti o necessità di intervento.
4. L'ETS non può effettuare modifiche strutturali, interventi permanenti o trasformazioni della struttura senza preventiva autorizzazione del Comune.
5. Alla cessazione della convenzione l'ETS restituisce la struttura e le attrezzature comunali nelle condizioni compatibili con il normale uso.

Art. 24 – Risoluzione della convenzione

1. Il Comune può procedere alla risoluzione della convenzione in caso di grave o reiterato inadempimento degli obblighi assunti dall'ETS.
2. Costituiscono, in particolare, cause di risoluzione:

- a) perdita dei requisiti richiesti per la stipula della convenzione;
- b) cancellazione dal RUNTS o perdita della qualifica necessaria;
- c) gravi violazioni della normativa in materia di tutela e benessere degli animali;
- d) reiterate e ingiustificate carenze nella gestione;
- e) grave interruzione o compromissione della continuità delle attività;



- f) mancata o gravemente irregolare rendicontazione;
 - g) utilizzo di risorse pubbliche per finalità estranee alla convenzione;
 - h) produzione di documentazione falsa o dichiarazioni non veritiere;
 - i) grave violazione degli obblighi di sicurezza;
 - j) grave violazione degli obblighi in materia di trattamento dei dati personali;
 - k) mancato rispetto delle prescrizioni delle autorità competenti.
3. Salvo i casi di particolare gravità o urgenza, il Comune contesta per iscritto all'ETS le violazioni riscontrate, assegnando un termine per la presentazione di controdeduzioni e, ove possibile, per la regolarizzazione.
 4. In caso di mancata eliminazione delle violazioni entro il termine assegnato, il Comune può procedere alla risoluzione della convenzione con provvedimento motivato.
 5. Nei casi di particolare gravità, il Comune può adottare immediatamente i provvedimenti necessari alla tutela degli animali e alla continuità delle attività, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 25 – Recesso

1. Il Comune può recedere dalla convenzione per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, per sopravvenute disposizioni normative incompatibili con la prosecuzione del rapporto o qualora venga meno uno dei presupposti essenziali della convenzione.
2. L'ETS può recedere dalla convenzione per gravi e comprovate ragioni, mediante comunicazione scritta al Comune con un preavviso di almeno **30 giorni**, salvo situazioni di comprovata impossibilità.
3. In caso di recesso, l'ETS è tenuto a garantire, ove possibile, la continuità delle attività fino alla data di efficacia del recesso e a collaborare con il Comune per il passaggio della gestione.
4. Restano rimborsabili esclusivamente le spese effettivamente sostenute, documentate e ammissibili fino alla data di cessazione delle attività.

Art. 26 – Proroga tecnica

1. È escluso qualsiasi rinnovo automatico della presente convenzione.
2. Un'eventuale prosecuzione temporanea potrà essere disposta esclusivamente nei limiti consentiti dalla normativa vigente, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della successiva procedura e previa adozione di specifico provvedimento motivato.
3. L'eventuale prosecuzione non determina automaticamente l'applicazione del limite economico previsto per il periodo ordinario, che dovrà essere oggetto di specifica determinazione dell'Amministrazione nel rispetto delle disponibilità finanziarie e della normativa vigente.



Art. 27 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a rispettare il Regolamento (UE) 2016/679, il D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e ogni altra normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. L'ETS tratta i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione e secondo le istruzioni e gli obblighi applicabili.
3. Particolare attenzione dovrà essere assicurata al trattamento dei dati relativi ai proprietari, detentori, adottanti e altri soggetti coinvolti nelle procedure di ingresso, uscita, adozione e ricongiungimento degli animali.

Art. 28 – Tracciabilità e gestione delle risorse

1. L'ETS assicura la corretta gestione delle risorse destinate alle attività oggetto della convenzione.
2. Le spese dovranno essere sostenute attraverso modalità idonee a consentire la piena tracciabilità e verificabilità dei relativi pagamenti, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.
3. L'ETS conserva la documentazione relativa alle spese e ai pagamenti per il periodo previsto dalla normativa vigente e comunque per il tempo necessario all'espletamento dei controlli amministrativi e contabili.

Art. 29 – Pubblicità e trasparenza

1. La presente convenzione e gli atti conclusivi della procedura saranno pubblicati secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di pubblicità, trasparenza e accessibilità degli atti amministrativi.
2. L'ETS collabora con il Comune per gli adempimenti di pubblicità e trasparenza che lo riguardino.

Art. 30 – Normativa applicabile

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione si applicano:
 - a) il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
 - b) la Legge 14 agosto 1991, n. 281;
 - c) la L.R. Puglia 7 febbraio 2020, n. 2;
 - d) il R.R. Puglia 19 dicembre 2023, n. 14;
 - e) la normativa nazionale e regionale vigente in materia sanitaria, veterinaria e di tutela degli animali d'affezione;
 - f) la normativa vigente in materia di sicurezza;
 - g) la normativa in materia di protezione dei dati personali;



h) ogni altra disposizione applicabile alle attività oggetto della presente convenzione.

Il R.R. Puglia n. 14/2023 è il regolamento attuativo della L.R. n. 2/2020 in materia di randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali d'affezione.

Art. 31 – Controversie

1. Le Parti si impegnano a ricercare preventivamente una soluzione concordata alle eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione.
2. Resta ferma la competenza del giudice amministrativo o ordinario secondo quanto previsto dalla normativa vigente e in relazione alla natura della controversia.

Art. 32 – Disposizioni finali

1. La presente convenzione non costituisce contratto di appalto né determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro tra il Comune e i volontari o gli eventuali lavoratori dell'ETS.
2. La convenzione non attribuisce all'ETS alcun diritto di esclusiva rispetto alle attività istituzionali del Comune.
3. Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno risultare da atto scritto sottoscritto dalle Parti, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente.
4. L'ETS dichiara di aver preso piena conoscenza del contenuto della presente convenzione e dei documenti che ne costituiscono parte integrante.
5. La sottoscrizione della presente convenzione comporta l'accettazione integrale delle relative disposizioni.

Art. 33 – Spese di stipula

1. La presente convenzione è sottoscritta nelle forme previste dalla normativa vigente.
2. Eventuali spese, imposte, tasse o altri oneri connessi alla stipula saranno assolti secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Mesagne, _____

PER IL COMUNE DI MESAGNE

Il Responsabile dell'AreaIX Polizia Locale- Randagismo



Città di Mesagne

AREA POLIZIA LOCALE

Nome e cognome: _____

Firma: _____

PER L'ENTE DEL TERZO SETTORE

Il Legale Rappresentante

Nome e cognome: _____

Qualifica: _____

Firma: _____